



G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 260.\*

**I**l volume *Contro il revisionismo costituzionale* di Gaetano Azzariti affronta il problema della trasformazione delle categorie che hanno attraversato il movimento storico del costituzionalismo moderno e che sono alla base delle democrazie contemporanee. L'Autore del libro è professore ordinario di "Diritto Costituzionale" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" e direttore della rivista on line *Costituzionalismo.it*. Ha prodotto in precedenza diversi volumi, tra quali *Critica della democrazia identitaria* (2005), *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale* (2010), e *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?* (2013). Le sue opere, inclusa quella oggetto di recensione, sono ispirate all'idea di rivalutare la teoria di costituzionalismo, pertanto condividono una sensazione di intensa preoccupazione di fronte ai cambiamenti che rischiano di stravolgere i principi e le conquiste della civiltà occidentale.

Il fatto che la pubblicazione del libro sia avvenuta all'inizio dell'anno scorso, in un contesto politico-intellettuale caratterizzato dalla campagna sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, ci può spingere a pensare che il volume fosse stato ideato come una sorta di "manifesto in difesa della Costituzione" contro la sua revisione "reazionaria". La posizione dell'Autore è chiara: una riforma della Costituzione che non è finalizzata alla ricerca dell'equilibrio e del limite al potere ma trova la sua "giustificazione" nel perseguimento degli obbiettivi "banalizzanti" di semplificazione-governabilità-efficienza, secondo il costituzionalista, è un segno di regresso. La scelta del titolo ha un carattere provocatorio, perché esso implica, in questo caso, l'accezione peggiorativa del termine "revisionismo storico", inteso come l'abbandono della memoria. Inoltre, facendo parte della collana "Anticorpi" (casa editrice Laterza), il libro tipicamente riporta sulla copertina una frase che annuncia una comunicazione ambiziosa e battagliera: "Le nostre sofferenti

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

democrazie costituzionali devono essere ricostruite, non invece nichilisticamente abbandonate, ovvero allegramente disattese”.

Eppure si nota un certo intento polemico dell'Autore, in realtà, sarebbe assolutamente sbagliato pensare a questo volume come un'opera di natura pre-progettata, già, semplicemente per il fatto che i singoli capitoli riprendono interventi svolti in varie occasioni e pubblicati in gran parte tra il 2011 e il 2013 in volumi diversi. Nel complesso, il libro *Contro il revisionismo costituzionale* offre una teoria originale per comprendere le origini, lo sviluppo e le prospettive delle odierne democrazie occidentali riflettendo sul significato “dinamico” dei principi del costituzionalismo moderno e sulle nuove sfide portate dalle tecnologie, dalla globalizzazione, e dal mercato. L'impostazione di fondo, anche riguardo al livello di generalizzazione, non è quella di una filosofia del diritto, oppure di una storia delle dottrine giuridiche, ma piuttosto quella di una teoria generale (in senso *bobbiano*) del costituzionalismo democratico. Parlando di significato dei principi fondamentali, il costituzionalista Azzariti, non si pone il compito di elaborare una mera “dottrina dei valori”, la cd. “assiologia costituzionale”, ma, al contrario, ha l'intento di rispondere alla domanda: “Qual è oggi il valore dei principi fondanti del costituzionalismo moderno?” in maniera fondata, mantenendo il rigore metodologico.

“È questo che mi spinge a pensare che si debba ritornare alle questioni ultime, ripensare criticamente le categorie che si pongono a fondamento ermeneutico delle nostre scienze. Dovremmo mettere in discussione tutti gli "universali indiscussi" che sostengono le nostre più profonde convinzioni...” (cfr. p. 28). Ora, quale sarebbe l'approccio metodologico dell'Autore mirante a questo scopo? Dall'analisi del saggio risulta che il suo è un approccio scientifico critico e “storicizzato”, molto incline al realismo giuridico. Come il metodo epistemologico, esso cerca di disvelare mistificazioni concettuali o teoriche attraverso una strategia cognitiva dell'ancoraggio storico: “Un diritto non più teologicamente fondato, bensì storicamente determinato” (cfr. p. X). Si può notare le somiglianze tra il suo approccio metodologico e l'approccio tipico della corrente filosofica “Scuola di Francoforte”. Entrambi sono caratterizzati dall'enfasi sulla componente “critica” della teoria (seguendo la filosofia critica di Kant) che poi, applicata nella ricerca concreta, si esprime nella critica della società presente. Un'altra particolarità del metodo dell'Autore è la sua “storicità”. La comparazione diacronica dell'era moderna con il mondo antico (*e.g.*, la democrazia dei moderni paragonata a quella dei antichi) o con quello medioevale (*e.g.*, primi parlamenti *vs* parlamenti contemporanei) mira di dare una visione dinamica delle categorie del costituzionalismo moderno. È un taglio metodologico ispirato in parte dall'idea di un'analisi “archeologica” dei processi di formazione dei sistemi concettuali-conoscitivi di una determinata epoca storica proposta da M. Foucault. Sia la teoria critica di Scuola di Francoforte, sia lo studio di *episteme* di M. Foucault come filoni di riferimento metodologico – nel loro “storicismo” e “criticismo” – sono in debito con il marxismo.

Il saggio di Azzariti non propone (soltanto) la ricostruzione critica della storia delle idee, come può sembrare in base a quanto detto in precedenza, bensì discute sull'interpretazione dei fenomeni giuridici. A questo punto, bisogna chiarire la posizione dell'Autore riguardo alla norma giuridica e alle forme del pensiero giuridico. Rifiutando la tesi decisionista di C. Schmitt, "extragiuridica" e, comunque, poco conciliabile con il modello di democrazia costituzionale (p. 36), l'Autore sottolinea i vantaggi della dottrina dell'istituzionalismo (S. Romano), la quale permette di riflettere sulla realtà del diritto in una prospettiva, non più legata a uno stretto formalismo (H. Kelsen), ma connessa con le trasformazioni politico-culturali degli ordinamenti giuridici.

Del resto, bisogna notare che il dato normativo non viene trascurato. Infatti, lungo tutto il libro sono presenti tanti rinvii al testo costituzionale italiano (più precisamente, agli artt. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 35, 36, 67, 77, 78, 81 ecc.) e alle altre norme del diritto positivo. Alcuni capitoli si rivolgono all'analisi della giurisprudenza delle corti e all'esame della tecnica dell'interpretazione giuridica.

Ora, avendo chiarito la parte metodologica del paradigma conoscitivo alla base di questo volume, passiamo al quadro teorico in cui si muove la riflessione dell'Autore. L'Indice e la struttura del libro sono di buon aiuto nel compito di stabilire i concetti attorno ai quali il costituzionalista Azzariti costruisce il suo discorso. Il testo è stato strutturato in modo tale che ad ogni concetto chiave corrisponde un capitolo (dieci in totale): la democrazia, l'eguaglianza, la libertà, il lavoro, i diritti, la dignità sociale, la cittadinanza, la legittimizzazione dei conflitti, la rappresentanza politica, e la riforma (intesa come un cambiamento progressivo) sono stati individuati dall'Autore come principi su cui si fondano le costituzioni delle società occidentali.

Innanzitutto, la concettualizzazione (o rete semantica) di Azzariti si basa su due categorie – il "costituzionalismo moderno" e la "democrazia costituzionale" – le quali sono divenute, come nota l'Autore, fenomeni equiparabili. La democrazia costituzionale si fonda su due elementi sostanziali – eguaglianza e partecipazione – che sono anche le caratteristiche del costituzionalismo moderno. Questi elementi costituiscono l'asse portante nella strategia "garantista" di limitazione del potere che si realizza nell'arco degli ultimi due secoli grazie alla progressiva estensione dei diritti e all'inclusione dei soggetti nella partecipazione politica. Oggi bisogna non solo riconoscere le conquiste che hanno segnalato il movimento storico costituzionale, ma anche capire che il futuro della democrazia costituzionale dipende in parte dalla possibilità di aprirsi agli nuovi soggetti.

Il problema della riconciliazione degli interessi in una società pluralista risiede nel ruolo del diritto come "arbitro" dei conflitti. Come osserva Azzariti, le democrazie costituzionali di oggi possono essere qualificate come "rappresentative" e "pluraliste"/"conflittuali" (appunto, la natura intrinsecamente pluralistica e conflittuale

della società democratica, nella quale gruppi di interessi lavorano ognuna in conflitto scendendo pertanto a compromessi con le altre, è stata evidenziata da R. Dahl nelle sue opere, come *Democracy and its critics*). Il costituzionalista rifiuta qualsiasi tipo di democrazia diretta e(o) a carattere plebiscitario. Forte è la sua critica contro la democrazia identitaria (schmittiana) che cerca di cancellare il pluralismo e di dominare il conflitto. A differenza di quest'ultima, una democrazia conflittuale non spera di superare il conflitto, anzi, lo legittima e istituzionalizza attraverso le sue strutture, come i corpi intermedi (partiti politici, sindacati, *lobby*, altre associazioni) e i corpi rappresentativi.

Nel libro si nota una generale impronta garantista, per cui la maggior parte dei saggi è dedicata al tema dei diritti umani (cd. “retorica dei diritti”). Un intero capitolo del volume (Capitolo VII) affronta la questione dei diritti fondamentali nell'era globale. Come sostiene l'Autore, è necessario chiedersi oggi se la tendenza di internazionalizzazione del diritto ha portato veramente alla creazione del *new global constitutional order* fondato sull'idea dello “sviluppo umano”, come teorizzato da Amartya Sen nel suo *Development as freedom* (1999). Perché quando i mercati superano i confini nazionali i diritti fondamentali rimangono “spaesati”? Secondo Azzariti, il problema consiste nel fatto che l'esigenza della tutela dei diritti fondamentali sovranazionale si scontra con la persistente natura statualista dell'ordine internazionale e con la debolezza istituzionale dei movimenti sociali di protesta.

La stessa natura statualista, vista, ora, da un'altra prospettiva, cioè non come un limite ma come un presupposto per l'assegnazione e per il riconoscimento di taluni diritti, è stata esaminata nel Capitolo VI con riferimento all'istituto di cittadinanza. Tale istituto può essere percepito in base a due visioni opposte: quella statica/formale (*status*) che accoglie l'idea di appartenenza, e quella dinamica/sostanziale (*civitas*) – promotrice della partecipazione effettiva. La domanda “Chi appartiene al *demos*?” ancor oggi viene risolta sulla base delle copie concettuali *ius sanguinis* – *ius soli*. Tuttavia, nessuno di questi principi “astratti” è in grado di rispondere alle esigenze di una società democratica pluralista, la cui popolazione è ormai strutturalmente instabile (si pensa, ai migranti). Per questo, l'Autore propone la formula *ius loci* che collega il singolo al territorio nel quale abita.

In seguito, le questioni che vengono analizzate a proposito del tema di cittadinanza in questo capitolo sono: la cittadinanza europea (gli artt. 20 ss. TFUE), “vuota” ed “escludente” (contrapposta ai “extra-comunitari”), e il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (il terzo comma dell'art. 48 Cost.), che produce, come scrive Azzariti, “erosione del principio generale della rappresentanza politica” perché viene “assegnato a soggetti fisicamente lontani e non direttamente partecipi delle sorti materiali della comunità” (cfr. pp. 129-130).

I concetti di eguaglianza (Capitolo III) e di lavoro (Capitolo V) vengono analizzati dall'Autore nella prospettiva dinamica, che rimanda alla dialettica rottura-continuità attraverso la quale si spiega “il processo di sedimentazione graduale dei diritti (le

generazioni) e l'evoluzione dei principi" (cfr. p. 98). Sia il principio dell'eguaglianza, inteso come non-discriminazione e come riconoscimento di pari dignità (art. 3, comma 1 e comma 2 Cost.), sia l'idea di lavoro libero e dignitoso, mezzo di emancipazione dal bisogno (art. 36 Cost.), entrambi fanno parte della famosa "lotta per il diritto" dell'800-900. Secondo l'Autore, il "progetto emancipatorio" è stato realizzato grazie alla portata rivoluzionaria di due principi: 1) l'*égalité en droit* – rivolto al superamento dei privilegi e dell'esclusività dei diritti civili – e 2) il valore-guida del lavoro – diretto all'estensione dei diritti a tutti (anche ai ceti non proprietari) e alla scoperta della dimensione sociale dei diritti. Tuttavia, secondo Azzariti, le sfide del futuro consistono nella possibilità di promuovere politiche più inclusive, volte all'integrazione socio-economica dei nuovi soggetti storici. Inoltre, per poter rovesciare il paradigma dominante del mercato, cd. "*lex mecatoria*", è necessario di riconoscere e di garantire le nuove forme di lavoro.

Infine, ci sono due diritti fondamentali nella "retorica dei diritti", la dignità e la libertà di espressione, che mettano alla prova il problema dell'interpretazione giuridica, con particolare riferimento al concetto di "ordine pubblico". Sono considerati i diritti "per eccellenza", riconosciuti in qualsiasi ordinamento democratico contemporaneo, prodotto della cultura giuridica occidentale (purché ogni diritto ha il suo fondamento teorico, storico, e ideologico). La ragione dell'ordine pubblico può essere richiamata per limitare la libertà di manifestazione del pensiero, ma soltanto nel caso di un pericolo "effettivo e concreto" (si ricorda lo *hate speech*, o il "buon costume"). Contrariamente, il valore di dignità è stato posto come un cardine dello stesso ordine pubblico almeno nei tre documenti elaborati subito dopo la seconda guerra mondiale. Sono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (artt. 1, 22, 23), la Costituzione italiana (artt. 3, 36, 41) e la Legge Fondamentale tedesca (art. 1). Di seguito, anche la Carta di Nizza del 2000 riprende questa concezione e dedica l'intera prima sezione (artt. 1-5) al valore della dignità.

Il concetto di rappresentanza ha avuto nel volume un maggiore sviluppo rispetto ad altri filoni. Non si tratta soltanto del numero delle pagine che, tra l'altro, raggiunge un terzo del totale (Capitolo IX, pp. 171-243), bensì di una elaborazione più attenta e complessa, dove sono presenti tutti gli elementi del metodo storico-realistico di cui l'Autore è apologeta. Innanzitutto, la rappresentanza politica viene esaminata in base al suo elemento fondamentale – il principio del libero mandato. La ricostruzione delle vicende storiche del vincolo del mandato rileva la struttura ambigua del fenomeno, cioè la sua duplice funzione. Essa consiste nel stabilire, da un lato, la posizione autonoma dell'organo della rappresentanza, dall'altro, il carattere del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Azzariti nota che nell'epoca medioevale durante l'esperienza dei primi parlamenti la rappresentanza in campo politico, che era di ceti o di parti del territorio, prevedeva la regola del mandato scritto. Di seguito ci fu una rottura, giacché con la nascita dello Stato liberal-borghese e con l'affermarsi del principio di sovranità nazionale espressa



nella sede dei parlamenti il libero mandato diviene una regola (si ricorda lo *Speech to the Electors at Bristol* di E. Burke, o la Costituzione francese del 1791). Tutto ciò spinge l'Autore a pensare che dietro il concetto assoluto del divieto del mandato imperativo (sancito, prima, dall'articolo 41 dello Statuto Albertino e, poi, trasferito nell'articolo 67 della Costituzione) si nasconda una logica meramente strumentale di tale istituto e del suo servizio: "Fu una forzatura... che contribuì a nascondere, dietro la "libertà" individuale del rappresentante, la divisione sociale..." (cfr. p. 194). Con la progressiva incorporazione dei partiti nell'ordinamento statale durante XX secolo si elabora la tesi del "mandato imperativo di partito", ma vi è dopo il timore che la partitocrazia possa trasformarsi in oligarchia.

Nonostante la "vitalità" della regola del libero mandato, tutti gli elementi del triangolo della rappresenta "eletti-partiti-elettori", oggi, come osserva Azzariti, sono in crisi.. L'esistenza di una chiara dimensione collettiva che rendeva il corpo elettorale omogeneo, la presenza nell'ordinamento dei partiti di massa che erano in grado di canalizzare gli interessi dei cittadini, e la centralità dei parlamenti nel *decision-making* – sono tutti i presupposti che hanno caratterizzato la rappresentanza politica in passato e che sono attualmente venuti meno. Dunque, sembra la vera sfida trovare oggi una mediazione tra rappresentanti e rappresentati.

In conclusione, si ritiene che il volume del costituzionalista Gaetano Azzariti rappresenti un contributo importante agli studi dei principi e della teoria costituzionale, e sia un esempio utile dell'analisi circostanziata e puntuale delle democrazie liberali contemporanee. Attraverso la sua indagine critica e l'interpretazione storicamente fondata dei fenomeni giuridici, l'Autore è riuscito a fornire un quadro completo dei cambiamenti avvenuti nel cuore del costituzionalismo moderno. Ora, il paradosso, posto al centro di questa opera e di cui Azzariti è pienamente consapevole, sta proprio nel fatto che per essere capace di affrontare le nuove sfide, bisogna tornare a ragionare sui principi.

Ilmira Galimova